

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 090/CGF– RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2012**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI: ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE GENOA CRICKET FC SPA), FRANCESCO SALUCCI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GENOA CRICKET FC SPA), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GIARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI GENOA CRICKET FC SPA) E DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET F.C., LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLE CONDOTTE DEI SUDDETTI TESSERATI, SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 15 novembre 2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 28/CDN del 9 ottobre 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha accolto l’eccezione di violazione del principio del “*ne bis in idem*” sollevata dai Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, accertando la totale sovrapposibilità tra i fatti di cui al deferimento del Procuratore Federale medesimo e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del deferimento stesso nei confronti dei predetti soggetti.

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale:

(i) del Sig. Enrico Preziosi, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all’inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a

fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi;

(ii) del Sig. Francesco Salucci, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi;

(iii) dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi;

(iv) del Sig. Giuseppe Sculli, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell'organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni "esigenza connessa al tifo", commentando, tra l'altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione;

(v) della Società, per l'accertamento della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).

Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del Sig. Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso e Luca Antonelli lamentavano la violazione del principio del "*ne bis in idem*", in quanto il Giudice Sportivo si sarebbe già pronunciato sulla gara oggetto di contestazione, ritenendo meritevole di sanzione esclusivamente il comportamento dei tifosi del Genoa. Nel merito, i predetti Signori invocavano l'esimente dell'art. 54 c.p., per aver agito per la necessità di salvarsi dal pericolo di un grave danno alla persona.

I Sig.ri Enrico Preziosi e Francesco Salucci eccepivano, a loro volta, la violazione del principio del "*ne bis in idem*", per il medesimo principio di cui sopra, contestando, altresì, l'esistenza dei fatti loro ascritti.

I Sig.ri Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa eccepivano di aver aderito ad una richiesta avanzata dalla Società e/o del capitano Marco Rossi e, comunque, di aver agito in una situazione di assoluta insicurezza ambientale.

Il Sig. Giuseppe Sculli, rilevato che "*nemo tenetur se detergere*", escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare comparivano il Procuratore federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l'accertamento delle responsabilità dei deferiti e l'applicazione delle seguenti sanzioni:

(i) al Sig. Enrico Preziosi, l'inibizione di un mese e l'ammenda di €100.000,00;

(ii) al Sig. Francesco Salucci, l'inibizione di quindici giorni;

(iii) ai Sig.ri Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l'ammenda di €30.000,00 ciascuno;

(iv) al Sig. Giuseppe Sculli, la squalifica di 3 mesi;

(v) alla Società, l'ammenda di €300.000,00.

Comparivano, altresì, i Sig.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il Sig. Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell'incolpato.

La Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato e, conseguentemente, accoglieva l'eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del "*ne bis in idem*", riconoscendo "*la totale sovrapposibilità tra i fatti di cui al deferimento in questione e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti ascritti ai deferiti*". Per queste ragioni, la Commissione, accogliendo la predetta eccezione, dichiarava il deferimento in questione improcedibile nei confronti dei soggetti deferiti. Con la medesima decisione, la Commissione accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa – Siena, ed il Sig. Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il Sig. Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria, facendosi portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all'attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al Sig. Sculli la sanzione della squalifica per un mese ed alla Società la sanzione dell'ammenda di €30.000,00.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale sostiene come la predetta decisione appaia viziata da *error in iudicando*, in quanto, dichiarando esistente la violazione del principio del "*ne bis in idem*", la Commissione non avrebbe tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto del deferimento e del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Ed, invero, a detta del Procuratore federale, mentre il Giudice Sportivo avrebbe comminato alla Società la sanzione di disputare le successive due gare a porte chiuse, a causa del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori, il deferimento del Procuratore Federale medesimo avrebbe avuto ad oggetto la consegna della maglie di giuoco da parte dei giocatori del Genoa ad alcuni sostenitori.

A sostegno del fatto che il Giudice Sportivo si sia pronunciato esclusivamente sul comportamento dei sostenitori del Genoa, vi è la segnalazione di prova televisiva, da parte della Procura Federale, ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, quindi, esclusivamente al comportamento della tifoseria. Per questi motivi, il Procuratore federale chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, la ritrasmissione degli atti alla Commissione medesima ai fini della pronuncia sul merito.

Contro il ricorso del Procuratore federale hanno presentato, attraverso diverse memorie, controdeduzioni i Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli e la Società.

Tutti i predetti soggetti insistono per l'accertamento della violazione del principio del "*ne bis in idem*", rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe reso la propria pronuncia su tutto quanto oggetto di risultanze probatorie contenute negli atti ufficiali a lui rimessi, emettendo provvedimenti disciplinari sulle condotte della tifoseria del Genoa, in quanto meritevoli di essere sanzionate, e non sanzionando il comportamento dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società in quanto non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanzionatorio. A detta dei suddetti soggetti, quindi, il Giudice Sportivo avrebbe già esaminato anche la condotta dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società, ritenendola non meritevole di essere sanzionata, con la conseguente necessità di

considerare il deferimento del Procuratore federale improcedibile, in quanto avente ad oggetto le medesime circostanze prese in esame dal Giudice Sportivo.

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 15 novembre 2012, sono presenti il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello, nonché l'Avv. Grassani, per la Società, i tesserati e, su delega dell'Avv. Cappellini, per il Sig. Palacio, nonché l'Avv. Bianchi, per il Sig. Biondini, l'Avv. Longo, per il Sig. Birsa ed il Segretario Generale del Genoa, Sig. Abagnara.

Il ricorso è fondato.

La Corte Federale di Giustizia, esaminati gli atti, rileva come le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo siano differenti: le prime riguardano il comportamento tenuto dai giocatori, dal Presidente e dal dirigente del Genoa, in relazione all'atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre le seconde hanno ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Quanto appena detto appare confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori.

Si tratta, dunque, di fatti diversi commessi da soggetti diversi, uniti solo da un vincolo di occasionalità con riferimento alla gara in questione.

Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo, appare, peraltro, evidente che quest'ultimo abbia valutato il solo comportamento della tifoseria del Genoa ed ha di conseguenza ritenuto di irrogare una sanzione solo in relazione a detto comportamento.

Non si può sostenere, pertanto, che la condotta in questione sia stata valutata ed implicitamente trattata dal Giudice.

Per tali motivi, la Corte ritiene che non sussista, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del "*ne bis in idem*" e che, pertanto, sia necessario rimettere la decisione alla Commissione Disciplinare Nazionale, perché quest'ultima esamini nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL CALC. GIUSEPPE SCULLI SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 15.11.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha prosciolto tutti i deferiti, ad eccezione del signor Giuseppe Sculli, al quale ha inflitto la sanzione di 1 mese di inibizione, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e della società medesima, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., la quale è stata condannata al pagamento dell'ammenda di €30.000,00.

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale:

(i) del signor Enrico Preziosi, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena

del 22.4.2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all’inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi;

(ii) del signor Francesco Salucci, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi;

(iii) dei signori Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi;

(iv) del signor Giuseppe Sculli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell’organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni “esigenza connessa al tifo”, commentando, tra l’altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione;

(v) della società, per l’accertamento della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).

Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del signor Davide Biondini. In particolare, per quel che qui interessa, il signor Sculli, rilevato che “*nemo tenetur se detergere*”, escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale comparivano il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l’accertamento delle responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni:

(i) al signor Enrico Preziosi, l’inibizione di un mese e l’ammenda di €100.000,00;

(ii) al signor Francesco Salucci, l’inibizione di 15 giorni;

(iii) ai signori Davide Biondini. In particolare, i signori Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l’ammenda di €30.000,00 ciascuno;

(iv) al signor Giuseppe Sculli, la squalifica di 3 mesi;

(v) alla società, l’ammenda di €300.000,00.

Comparivano, altresì, i signori Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il signor Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell’imputato.

La Commissione Disciplinare Nazionale, oltre ad accogliere l’eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del “*ne bis in idem*”, accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa/Siena, ed il signor Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il signor Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta

della tifoseria, facendosi altrettanto portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all'attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al signor Sculli la sanzione della squalifica per 1 mese ed alla società la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso la società, la quale sostiene che la Commissione medesima avrebbe sanzionato il signor Sculli per aver intrattenuto "rapporti privilegiati" con le frange violente del tifo, irrogando, in tal modo, una sanzione per addebiti estranei rispetto all'atto di deferimento, che, invece, avrebbe ad oggetto la presunta conoscenza da parte del deferito della premeditazione dei tumulti verificatisi in occasione della gara Genoa/Siena. La società, inoltre, lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata alla società medesima, rilevando come la Corte Federale di Giustizia, in precedenti simili, avrebbe inflitto sanzioni estremamente contenute, in ragione della impossibilità da parte del club di appartenenza di attuare un controllo sulla condotta del proprio tesserato, impossibilità che si riscontrerebbe anche nel caso di specie.

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 15.11.2012, è presente l'Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

Il ricorso è infondato.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, rileva come il deferimento del Procuratore Federale avesse ad oggetto non soltanto l'accertamento della consapevolezza, da parte del signor Sculli, della premeditazione dei tumulti in questione, ma era diretto anche ad evidenziare il rapporto esistente tra il deferito medesimo e gli elementi di maggior spicco della tifoseria ultras del Genoa. Di conseguenza, l'eccezione della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi del tutto infondata. Tra l'altro, appare evidente, alla luce della complessa istruttoria posta in essere dalla Questura di Cremona, non soltanto il ruolo, ricoperto dal signor Sculli, di "portavoce" del malcontento della frangia estrema della tifoseria, ma anche la posizione privilegiata del deferito stesso nell'intrattenere rapporti con tali sostenitori.

In virtù del comportamento sopra descritto e della relativa gravità, questa Corte ritiene che la sanzione irrogata alla Società dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia del tutto congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 2 AI SIGG.RI FATTORI STEFANO E ROSSI CARLO;
- AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 5, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIO MERCATO 2011-2012 (NOTA N. 9103/001 PF11-12 SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 31 del 15.10.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto ai sigg.ri Carlo Rossi e Stefano Fattori la sanzione della inibizione di mesi 2 per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 1 del "regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato" ed ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 alla società Sassuolo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva.

In particolare, la sanzione comminata origina, per come è dato leggere nella avversata decisione della C.D.N., dalla circostanza per cui il "signor Fattori Stefano, nel corso dello svolgimento della sessione del "Calciomercato del 23 e 24 giugno 2011" svoltasi presso l'Atahotel Executive di Milano, otteneva il pass di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della società stessa, quale Consigliere di amministrazione, Direttore generale, Direttore sportivo o Segretario della Società. In particolare, il deferito si accreditava in data 24.6.2011 con la qualifica di "Collaboratore tecnico", qualifica questa non idonea all'accreditamento a norma del suindicato Regolamento...".

Avverso le dette sanzioni ricorre la società Sassuolo Calcio nel proprio interesse ed in quello dei propri tesserati sanzionati con la inibizione di mesi due, deducendo articolati motivi di ricorso e concludendo perché l'adita Corte voglia annullare la avversata decisione della C.D.N..

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia fondata, e dunque da accogliere, la domanda principale di annullamento della decisione della C.D.N., con conseguente annullamento delle sanzioni con la stessa irrogate.

A giudizio di questa Corte, infatti, deve rilevarsi, in punto di fatto, che tra i soggetti che il citato regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato, in disparte in questa sede ogni questione in ordine alla natura giuridica dell'atto di che trattasi poiché non rilevante ai fini del decidere, consente appunto l'accesso a più categorie soggetti, e segnatamente – al punto 4 – consente l'accesso, oltre che agli allenatori di I e II categoria, anche agli allenatori delle altre categorie purchè accreditati da società professionistiche, a mezzo di soggetto idoneo ad impegnare la società stessa, con pass temporaneo.

A detta specifica fattispecie è riconducibile la posizione del signor Fattori Stefano, all'epoca dei fatti in rapporto di tesseramento con il Sassuolo Calcio quale allenatore di base – collaboratore tecnico della squadra. L'accredito del signor Fattori è stato a sua volta richiesto dal signor Carlo Rossi, legale rappresentante del Sassuolo Calcio.

Risulta quindi errata, ad avviso della Corte, la decisione della C.D.N. laddove in fatto limita la possibilità di accesso all'area del calcio mercato alle sole figure contemplate all'art. 1 del citato regolamento (Consigliere di amministrazione, Direttore generale, Direttore sportivo, Segretario della società), nel cui novero non è certamente riconducibile il signor Fattori, il quale di contro poteva e doveva essere legittimamente accreditato in forza del punto 4 del citato regolamento.

E' evidente che se difetta il presupposto fattuale per la irrogazione della sanzione della inibizione al sig. Fattori, altrettanto è a dirsi per il signor Rossi, che del Fattori ha chiesto l'accredito e così per la stessa società calcistica Sassuolo Calcio, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EBAGUA OSARINEM SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di

gara al calciatore Ebagua Osarinem.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Reggina/Varese disputato il 3.11.2012, il calciatore Ebagua Osarinem assumeva un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e, a fine gara, sul rettangolo di giuoco, con atteggiamento aggressivo, strattonava con veemenza un calciatore della squadra avversari; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarsi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. REMO GIOVANNI;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. FOTI PASQUALE;**
- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA SOCIETÀ,**

INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

Con il reclamo n. 158/2012 la Reggina Calcio S.p.A. e i sigg.ri Pasquale Foti e Giovanni Remo avverso la decisione resa in data 6.1.2012 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B -, con Com. Uff. n. 41 con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- 3 giornate effettive di gara a carico del signor Giovanni Remo dirigente addetto all'arbitro,
- €15.000,00 alla società Reggina Calcio S.p.A.
- €10.000,00 al signor Foti Pasquale

Con riferimento alla decisione impugnata che ha riguardato le sanzioni irrogate in riferimento alla gara disputata presso lo stadio "O. Granillo" di Reggio Calabria del Campionato Nazionale di Serie B tra le squadre Reggina Calcio e Varese, si è dedotto, da parte della difesa dei reclamanti l'erroneità della decisione irrogata in quanto: con riferimento alla posizione della Reggina Calcio S.p.A. non sarebbe sussistente la violazione della incompleta compilazione degli elenchi di gara; con riferimento a Pasquale Foti sarebbe insussistente sia la indebita presenza sul campo di giuoco sia la riferibilità ad esso di espressioni ingiuriose rivolte alla quaterna arbitrale, in quanto egli sarebbe intervenuto sul campo, ma proprio a sanare, per dovere di carica ricoperta, la situazione confusione creatasi sul campo; nei confronti di Giovanni Remo sarebbe insussistente la sua partecipazione al "parapiglia" sul terreno di gioco e comunque nemmeno sarebbero addebitabili, per difetto di identificazione, le frasi ingiuriose ai direttori di gara.

Alla luce delle suesposte difese, viene richiesto di accogliere il reclamo proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. e dai sigg. Pasquale Foti e Giovanni Remo e conseguentemente di annullare e riformare il provvedimento oggetto del reclamo inflitto dal Giudice Sportivo Nazionale con Com. Uff. n. 41, con relativo annullamento delle sanzioni irrogate ed, in via subordinata, di ridurle congruamente e annullare, inoltre, la sanzione della squalifica inflitta al signor Giovanni Remo e la

sanzione dell'ammonizione e della multa, ovvero, in via subordinata, riducendo congruamente la stessa sanzione inflitta, perché eccessivamente sproporzionata.

Tanto premesso, osserva il Collegio, all'esito della discussione del 15.11.2012, come sia insuperabile la qualificazione del fatto come discende dal referto arbitrale e dal verbale del Giudice Sportivo, rispetto ai quali non sono emersi idonei elementi a giustificare diversa qualificazione giuridica dell'evento; dall'altra parte si rileva che dagli atti del procedimento e dai referti, compreso quello del rappresentante della Procura Federale, non emerge l'identificazione certa del signor Giovanni Remo, come l'autore delle frasi ingiuriose rivolte alla quaterna arbitrale.

Conseguentemente sono da confermare le sanzioni irrogate alla società Reggina Calcio ed al suo Presidente Foti per la sussistenza degli addebiti ascritti e che risultano essere valutate congrue dal Giudice Sportivo, con motivazione immune da vizi logici; al contrario deve essere annullata la sanzione nei confronti di Remo, per la fondatezza dei motivi di reclamo non adeguatamente valutati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Reggina Calcio di Reggio Calabria, limitatamente alla posizione del sig. Remo Giovanni, annullando la sanzione al medesimo inflitta.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete